



ORDINES

Per un sapere interdisciplinare sulle istituzioni europee

ISSN 2421-0730

NUMERO 1 – GIUGNO 2023

ANDREA ROMEO

**Conoscere normativamente. Spunti di riflessione
a partire dal libro di**

A. CATANIA, *Decisione e norma*, II edizione
a cura di V. GIORDANO e F. MANCUSO, “*Ombre del
diritto*”, Castelvechi, Roma, 2023, pp. 180

ANDREA ROMEO*

Conoscere normativamente. Spunti di riflessione a partire dal libro di

A. CATANIA, *Decisione e norma*, II edizione a cura di V. GIORDANO e F. MANCUSO, "Ombre del diritto", Castelvecchi, Roma, 2023, pp. 180

«Il normativismo così concepito non è quindi una sfida alla storia, ma un metodo al servizio della Storia, al servizio degli uomini che sono i protagonisti della storia». Si tratta dell'ultima, emblematica e solenne affermazione che chiude il cerchio delle riflessioni proposte nel libro *Decisione e norma*, di Alfonso Catania, recentemente ripubblicato, a cura di Valeria Giordano e Francesco Mancuso, nella collana "Ombre del diritto", per i tipi della Castelvecchi. Alla decisione di ripubblicare dopo più di quarant'anni questo fortunato testo, il cui studio è imprescindibile per chi voglia darsi un quadro del percorso concettuale dell'Autore¹, va tributato il giusto riconoscimento di aver riproposto al lettore un classico del pensiero giusfilosofico del Novecento² oramai divenuto di non facile reperimento³, per cui si avvertiva, già da tempo, la necessità di una riedizione che ne rinfrescasse la diffusione.

Sì, perché il pensiero di Catania, anche quella parte che si colloca agli albori del suo elaborato percorso di speculazione teorica, è oggi più che mai fruttuoso per cercare di afferrare il *sensu* delle categorie concettuali giuridiche nella sempre più densa e palpabile tensione tra fattualità e normatività; tensione espressiva di spinte pluraliste e autoregolatrici e forse non più catturabile da una metodologia che non si prospetti genuinamente sincretica⁴. «Dinanzi alla vulnerabilità crescente del diritto» – osserva Valeria Giordano nella sua bella postfazione a *Decisione e norma* – «appare pertanto imprescindibile un approccio al tema del giuridico che rivaluti proprio nella direzione percorsa da Alfonso Catania la razionalità strategica

* RTDA in Filosofia del diritto presso l'Università degli studi *Magna Græcia* di Catanzaro.

¹ Il testo va letto in continuità con le acquisizioni più mature del libro *Metamorfosi del Diritto, Decisione e norma nell'età globale*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

² Si veda in proposito A. COMANDUCCI, *Alfonso Catania: un teorico del diritto del Novecento*, in F. MANCUSO, G. PRETEROSSO, A. TUCCI (a cura di), *Le metamorfosi del diritto, Studi in memoria di Alfonso Catania*, Mimesis, Milano-Udine, 2013, pp. 165-173.

³ Ci si riferisce all'originale edizione di *Decisione e norma*, pubblicata da Jovane nel 1971.

⁴ Si veda il recente volume collettaneo G. PRETEROSSO, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di) *Conoscenza, volontà e diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, Giappichelli, Torino, 2023, che accoglie scritti e studi sul pensiero di Alfonso Catania da diverse prospettive d'indagine.

del *dispositivo* diritto»⁵. Ed è appunto del metodo sincretico che Catania si fa pioniere ed alfiere, lanciando con *Decisione e norma* uno spavaldo guanto di sfida, per un allora giovanissimo studioso, sia alle rappresentazioni mistificate e sostanzializzate della normatività, avulse dalla prassi effettiva e dal darsi dinamico della fenomenologia sociale, sia pure alle metodologie riduzionistiche ed elettive, affaccendate in una ipertrofica valorizzazione di un solipsismo decisionista o dell'occultamento formalistico del momento della decisione in astrazioni intellettuali decisamente ineffettuali. Questa metodologia sincretistica – osserva Francesco Mancuso –, è forse la «sola che può permetterci oggi di elaborare una vista dell'insieme e dei particolari di un fenomeno giuridico della cui frammentazione un approccio "tecnicista", ovvero non teorico e non consapevole della storia della filosofia, dell'economia e della politica, non potrà mai restituire senso, direzione, problemi, derive possibili o in atto»⁶.

Decisione e norma è un'opera che offre ai suoi lettori una teoria «singolarmente compatta e profondamente unitaria»⁷, proponendo l'adozione d'una metodologia, sì, fondamentalmente positivista ma mai feticista dei formalismi, che consente «oggi, più che mai, di avvicinarsi criticamente al mondo nuovo (e a volte inquietante) del diritto con l'avvertenza importante che quest'ultimo appare come (e di fatto è) fenomeno frastagliato e complesso ma umano, che mette in gioco responsabilità, scelte, decisioni, dei suoi partecipanti» e che soprattutto – segnala ancora Mancuso – «non può essere compreso appieno in assenza di un approccio culturalmente avveduto, scientificamente e intellettualmente onesto, politicamente partecipe, in una parola: empatico»⁸. Ed in effetti, nel contesto culturale di un pensiero forse troppo rigidamente incorsettato in quel formalismo conformista dell'ortoprassi positivista, che si pretendeva incontaminata e monolitica, il paradigma teorico di *Decisione e norma*, con la rilettura critica volta a scorgere *nuance* sociologiche presenti già nel primo Kelsen – in polemica dunque con la vulgata tradizionale –, con una interpretazione originale delle tesi già sincretiste di Hart, e soprattutto con

⁵ V. GIORDANO, «Il peso greve dell'effettività». *L'inestricabile nesso diritto/politica*, in A. CATANIA, *Decisione e norma*, a cura di V. GIORDANO E F. MANCUSO, "Ombre del diritto", Castelvechi, Roma, 2023, p. 179, c.vo originale.

⁶ F. MANCUSO, *Diritto e vita: Il positivismo critico ed empatico di Alfonso Catania*, in A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed., cit., pp. 8-9.

⁷ Così G. ZACCARIA, *Alle origini del pensiero di Alfonso Catania: "Decisione e norma"*, in G. PRETEROSI, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., pp. 289-305, spec. p. 290.

⁸ F. MANCUSO, *Diritto e vita: Il positivismo critico ed empatico di Alfonso Catania*, cit., p. 10.



1/2023

la decisa valorizzazione dei comportamenti e delle decisioni anche di quei soggetti che non rivestono il ruolo di *official* del sistema giuridico, si è proposto ieri, e continua a proporsi ancora oggi, come un nuovo e rinfrescante approccio concettuale. Un modello, invero, più adatto ad approcciare la multiforme porosità del concetto di diritto. In questo libro, uno studioso trentenne cercava di mostrare, con ambiziosa lucidità di pensiero, una possibile via d'uscita da quella «morsa normativismo-realismo» che pareva costringere il pensiero giusfilosofico italiano, così «evidenziando l'inevitabile connessione politica dei due piani, e la centralità teorica della questione dell'effettività, della sua produzione»⁹. La prospettiva con cui Catania rilegge il suo nume tutelare Kelsen, infatti, tiene sempre la rotta salda datagli dalla assunzione metodologica secondo cui la fenomenologia giuridica non può essere espunta plasticamente ed asetticamente delle dinamiche effettive della dimensione sociale.

La spiegazione della complessa dialettica di norma-decisione costituisce l'anima del libro, laddove si propone al lettore un approccio metodologico che promette di risolverne la carica (apparente) di tensione, evitando di cadere nella insidiosa, e frequente, fallacia di considerare norma e decisione come termini di una contrapposizione dicotomica, persino ontologica, mettendo invece a nudo il rapporto di inestricabile implicazione logica e di dipendenza logico-gnoseologica. L'aspetto cognitivo è decisivo, ché per Catania fare filosofia del diritto era una intrapresa epistemica, ovvero sia – con le parole di Bisogni – «equivaleva innanzitutto a *conoscere il diritto*»¹⁰.

⁹ G. PRETEROSSÌ, *Un realista gentile e generoso*, in G. PRETEROSSÌ, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. XI. Preterossi fa opportunamente notare il fatto che Catania guardasse «con ironia ai normativismi astratti e impolitici».

¹⁰ G. BISOGNI, *Alfonso Catania dieci anni dopo. E oltre*, in G. PRETEROSSÌ, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., pp. XVII-XX, spec. pp. XVIII, c.vo originale. Al contempo, fa notare ancora Giovanni Bisogni, fare filosofia del diritto per Catania significava, anche, *riconoscere il diritto*, ossia assumere la consapevolezza che il diritto è, sì, tecnica, ma tecnica *neutralizzante*, che può avere qualsiasi contenuto ma che vanta anche una propria specificità. «Questa specificità» – fa notare Bisogni – «per Alfonso Catania, non la si può cogliere solo da un (asettico) punto di vista esterno: richiede di penetrare nel punto di vista interno, di dar conto di come il diritto sia adoperato dai suoi fruitori, senza cadere nel gorgo delle norme come ragioni per agire – vortice in fondo al quale il diritto finisce con l'essere nient'altro che morale applicata – ma mantenendosi sempre lucidi, razionalisti e quindi nella piena consapevolezza che riconoscere il diritto non è equivalente a riconoscere un dio». *Ivi*, p. XIX.

La ridefinizione in chiave ipotetico-conoscitiva del concetto di norma rappresenta il nerbo centrale dell'edificio argomentativo di Catania: la norma per lo Studioso si dà come schema logico di razionalizzazione delle decisioni che si radicano nel tessuto sociale¹¹. Del resto, se si assume che il *telos* ineludibile della scienza giuridica sia gnoseologico non è dato allora di poter prescindere dall'impiego di certe «nozioni-idea», le norme appunto, ossia concetti atti a costruire la struttura di operazioni logico-mentali necessarie per razionalizzare le decisioni che si vogliono indagare e, appunto, conoscere. Ma sbagliremmo a pensare che Catania si riferisca, qui, solo ad un livello "altissimo" o "purissimo" di una scienza giuridica kelsenianamente incorsettata, dove l'aria si fa troppo rarefatta, irrespirabile, per l'individuo comune. Il problema cognitivo, in realtà, involge il soggetto (non necessariamente il giudice) implicato nell'atto del decidere: occorre cioè comprendere come sia possibile che, chi decide, lo faccia su ciò che ha già compreso, ed in modo pure che il contenuto della sua decisione possa essere poi sintetizzato, razionalizzato ed appreso e comunicato nella sfera comunicativa¹².

In questo quadro teorico – complesso, sì, ma senza mai cedere a tentazioni di astruserie concettuali da disquisizione erudita – la decisione diviene un concetto trasparente a comportamento sociale, non si esaurisce, cioè, nel ristretto ambito idealtipico processuale. Ciò per Catania è possibile solo attraverso l'impiego di un prisma logicamente normativistico: soltanto mediante l'adozione di tale metodologia diviene possibile sintetizzare e razionalizzare quelle stesse operazioni decisionali. Ed è un metodo, questo, operativamente ineludibile, perché «[n]on è possibile ipotizzare alcuna decisione come svincolata da un contesto normativo pre-dato ma neppure configurare una decisione che possa essere compresa al di fuori di quel contesto»¹³.

Il normativismo logico-cognitivo di Catania ci appare insomma come un metodo «pienamente avvertito della rilevanza del tessuto

¹¹ Questo è un passaggio fondamentale dell'impianto argomentativo l'Autore, per cui vale che «la decisione, se è inseribile in un contesto sociale, deve necessariamente corredarsi dell'elemento normativo per poter avere una struttura comunicativa e di predicibilità. La norma, d'altra parte, non può assolutamente concepirsi come staccata dall'elemento decisionistico perché la sua struttura è un dover essere, cioè una categoria che vuole affermare il significato di un comportamento». A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed. cit., p. 118.

¹² A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed., cit., p. 58.

¹³ *Ibidem*.

comportamentale nel diritto»¹⁴. Ma si badi bene: i due termini della vicenda sono posti in relazione biunivoca, avvinti in una specie di vivace circolarità virtuosa, giacché «la decisione» – spiega Catania in un luogo del libro – «ha bisogno della norma, non può essere intesa se non attraverso un immediato riferimento alla seconda. Ma allo stesso modo» – ed è questo il passaggio chiave – «la norma costituisce un nulla se non è concepita come schema per rendere intelligibile la decisione. L’una non può escludere l’altra»¹⁵. Rifuggendo da una astratta, e forse per lui intellettualmente asfittica, opera di ricostruzione asetticamente filologico-teoretica della *Reine Rechtslehre* kelseniana, Catania di quest’ultima ne assume e rumina i passaggi logici che ne consentono una lettura in chiave più agilmente metodologica¹⁶, tra cui l’idea archimedeica di «norma come giudizio ipotetico», e la rappresentazione dell’ordinamento giuridico come un sistema dinamico che consenta, così, di non occultare cabalisticamente il momento decisionistico della fenomenologia giuridica. Il tutto, però, mantenendo sempre ferma la demitizzazione kelseniana del diritto, quest’ultimo inteso sempre come uno tra i tanti sistemi normativi sociali¹⁷. In *Decisione e norma* si auspica che «il tipo di normativismo sviluppato qui (e francamente non sa fino a che punto sia riconducibile a Kelsen, ma che vorrebbe fortemente connesso con il suo pensiero), non appaia come una costruzione occultatrice, ma, esattamente e al contrario, disvelatrice e demistificatoria del tessuto comportamentale e decisionistico del diritto, il quale è sempre ordito dagli uomini e quindi ne riflette le passioni, le ideologie, gli interessi, i bisogni le lotte, le sopraffazioni»¹⁸.

Con queste coordinate interpretative Catania intraprende il suo percorso argomentativo che ha come proposito scientifico quello di argomentare un modello di norma come schema gnoseologico per la rappresentazione mentale e la fondazione logica di atti decisionistici e

¹⁴ G. ZACCARIA, *Alle origini del pensiero di Alfonso Catania: “Decisione e Norma”*, cit., p. 290.

¹⁵ A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed., cit., p. 58.

¹⁶ Nella rilettura proposta da Catania Kelsen non può essere classificato come uno *strutturalista puro* giacché non rinuncia, infatti, a teorie strettamente sociologiche come, ad esempio, il diritto come tecnica e il diritto come organizzazione della forza. Nondimeno, non è neanche un *funzionalista*, perché le assunzioni sociologiche e funzionalistiche non riescono sempre a svolgere un ruolo adeguato nell’analisi strutturale e autonoma che lo studioso praghese cerca di condurre sul sistema giuridico. *Ivi*, p. 34.

¹⁷ L. BACCELLI, *Un consapevole sincretismo. Alfonso Catania filosofo critico del diritto del Novecento e del duemila*, in G. PRETEROSI, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 15.

¹⁸ A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed., cit. p. 21.

creativi, di modo che l'elemento decisionistico sia sempre ancorato ad una struttura normativistica che appunto consente di articolarlo logicamente¹⁹. Alla base v'è la considerazione che conoscere normativamente sia sostanzialmente trasparente ad «andare alla ricerca di un senso da attribuire al mondo delle decisioni», con la consapevolezza sempre metodologica che le decisioni o il comportamento rappresentano «il dato sociologico di partenza che si ritiene possa essere interpretato e reso significativo soltanto adottando un punto di vista normativo che appunto scientemente consideri la norma come strumento metodologico»²⁰.

A questa, alla norma cioè, è dedicato il capitolo centrale del testo. La norma giuridica è intesa come una specie del più ampio *genus* delle norme sociali, il che spiega perché debba essere sempre interpretata come un dispositivo regolativo del comportamento dell'uomo²¹. Sulle spalle di Bobbio e Hart, la teoria del diritto ha individuato due tipi fondamentali di norme: quelle che impongono obblighi e quelle che conferiscono poteri, quest'ultime definite variamente *norme di struttura*, *norme di organizzazione*, *norme di secondo grado*, *norme costitutive*. Nondimeno, dalla prospettiva di Catania queste norme possono avere senso solo se in qualche misura risultino ricollegabili al comportamento dell'uomo. La pluralità di declinazioni categoriali non significa affatto che si dia una scissione concettuale all'interno del concetto unitario di norma. Ecco perché Catania preferisce la terminologia hartiana di "regole di secondo grado", che meglio pare rendere concettualmente il collegamento con la regolamentazione del comportamento sociale umano. La complessità degli ordinamenti giuridici contemporanei, del resto, gli fa decisamente preferire un approccio non riduzionistico, intendendo piuttosto ricercare un modello concettuale che possa spiegare le funzioni delle norme in modo indipendente dalla ricerca di un supposto unico denominatore di tutte le norme, in adesione magari ad una qualche *nuances* di «essenzialismo normativo»²². Piuttosto, il normativo per Catania si agglutina attorno all'ovvia considerazione che in modo diretto, o indiretto, qualsiasi norma è tesa a regolamentare il comportamento dell'uomo: poco importa se tale regolamentazione avvenga attraverso il conferimento di poteri ovvero mediante l'imposizione di obblighi²³. Ed allora solo un approccio dualistico garantisce per lo Studioso

¹⁹ *Ivi*, pp. 64-66.

²⁰ *Ivi*, p. 21.

²¹ *Ivi*, p. 67.

²² *Ivi*, pp. 68-69.

²³ *Ivi*, p. 69.

napoletano un migliore accesso epistemico all'idea che il diritto sia fondamentalmente una tecnica per il controllo del comportamento umano. Catania è persuaso del fatto che anche attraverso il conferimento di poteri privati il diritto non perda mai la dimensione praxeologica di essere tecnica di controllo del comportamento sociale, che esso può benissimo darsi attraverso certe tecniche che trasformino il privato cittadino in un legislatore privato. Del resto, una «rappresentazione del fenomeno giuridico tendente a non marginalizzare i momenti in cui il diritto si mette a disposizione dei consociati» – scrive Catania – «oltre a essere una rappresentazione più fedele della realtà giuridico-sociale mostra chiaramente come il diritto sia tecnica, strumento per il controllo del comportamento degli uomini anche quando si mette a disposizione degli stessi favorendo alcuni comportamenti invece che altri»²⁴.

Catania ammonisce però che il suo insistere sull'importanza del concetto di comportamento non significa esprimere sfiducia nelle potenzialità della scienza giuridica, con una larvata raccomandazione a sostituirla con la sociologia del diritto. Piuttosto, l'assunzione di un approccio sincretico suggerisce che uno studio solo interno al mondo giuridico può produrre uno scollamento dal corretto rapporto tra il mondo normativo e la fenomenologia dei comportamenti. L'idea di base è che l'analisi teorica del fenomeno giuridico deve poter trarre giovamento epistemico da una speculazione volta al tentativo di comprendere come il diritto funzioni *davvero*, cioè nel suo darsi fenomenologico concreto nelle società post-industriali, nonché pure quale ruolo esso svolga insieme, o accanto, agli altri sistemi normativi sociali. Da tutto ciò Catania ne inferisce l'impossibilità di limitare l'approccio scientifico ad un metodo strettamente interno-giuridico, che potrebbe facilmente generare la falsa percezione di aver finalmente afferrato la logica del diritto laddove, invece, la società sia al contempo radicalmente cambiata al punto da indurre ad una metamorfosi profonda della struttura del diritto²⁵.

A ben vedere il quadro teorico di *Decisione e norma* triangola, per così dire, tre le coordinate di norma, decisione e riconoscimento: sono questi i vertici della figura geometrica in cui può raffigurarsi la proposta teorica del libro. Il problema dell'esistenza di una norma giuridica viene affrontato fenomenologicamente attraverso l'operazione del riconoscimento, ossia quella operazione intellettuale tesa a individuare una serie di disposizioni significanti che possono essere il fondamento razionale di un

²⁴ *Ivi*, p. 72.

²⁵ *Ivi*, p. 73.

comportamento decisionale. La norma, dunque, funge da schema di qualificazione del comportamento attraverso questa procedura ermeneutica²⁶. Pregno di significato questo passaggio argomentativo che fuga ogni possibile tentazione di essenzialismo: «non esistono essenze da rinvenire ma operazioni (consapevoli o inconsapevoli) volte a ricavare da quelle disposizioni un modello o una serie di modelli che possono razionalizzare quel comportamento, ma non nel senso della giustificazione etico-politica, ma nel senso di renderlo comprensibile»²⁷. Il problema qui si dà nel rapporto che intercorre tra la norma, concepita come schema di qualificazione del comportamento, e la decisione.

Per trovare una soluzione Catania passa in rassegna le concezioni filosofiche di Kelsen, Ross e Hart. Di Kelsen – s'è già accennato – Catania ne propone una lettura «weberiana» – osserva Giuseppe Zaccaria – aperta «ad una indagine realistica sul discorso effettivo dei giuristi e sui comportamenti dei consociati»²⁸, offendo così al lettore una decisa «demitizzazione di Kelsen e del suo oggettivismo, utile a ribadire un atteggiamento attivo, dinamico, progettuale nei confronti del diritto»²⁹, e rigettando, al contempo, una ricostruzione storica e atemporale. Lo studio inaugurato da Catania in *Decisione e norma* conduce insomma a quell'insegnamento volto «a squarciare i veli di kelseniana memoria» – fa notare Bisogni – «senza indulgere, però, in realismi vecchi e nuovi – tutti animati dall'intento di addomesticare l'ineffabile natura del diritto – e ricordando che il diritto non è, in realtà, tensione verso la realtà, è strumento per plasmarla e, paradossalmente, rivela se stesso proprio nell'esatto momento in cui l'effettività vi si oppone»³⁰.

Facendo i conti con il filosofo britannico Catania porta ad ulteriore sviluppo e compimento la critica che già, da giovane studioso, aveva arditamente sollevato con il saggio *L'accettazione nel pensiero di Hart* del

²⁶ *Ivi*, p. 78.

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ G. ZACCARIA, *Alle origini del pensiero di Alfonso Catania: "Decisione e Norma"*, cit., p. 290. Si veda poi lo scritto A. CATANIA, *Kelsen e la Democrazia*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1992, pp. 377-392. Sull'atteggiamento di Catania rispetto al pensiero Kelseniano si vedano, tra gli altri, M. BARBERIS, *Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento e divisione del lavoro giuridico*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1/2012, pp. 206-207; C. FARALLI, *Diritto e Realtà. Alfonso Catania tra Kelsen e Hart*, in *Le metamorfosi del diritto*, cit., pp. 291-356.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ G. BISOGNI, *Alfonso Catania dieci anni dopo. E oltre* in G. PRETEROSSO, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto*, cit., pp. XIX.



1/2023

1971³¹. Rigettando ogni forma di interiorizzazione psicologica o morale, Catania concepisce il riconoscimento come questione essenzialmente cognitiva, come atto di identificazione di una norma come parte dall'ordinamento. E tale riconoscimento è un'operazione che coinvolge tutti i fruitori del sistema. Anche i consociati, dunque, possono assumere un punto *interno esterno*, cioè «l'utilizzazione di criteri di riconoscimento ufficiali e diffusi nella società in questione»³², a nulla rilevando una qualche adesione etico-politica sul contenuto della norma. Del resto, Catania non vede poi alcuna ragione per cui una tale adesione dovrebbe magari rilevare per il cittadino e non per l'*official*³³.

La proposta metodologica di *Decisione e norma* rifugge tanto dal comportamentismo, quanto dallo psicologismo di Alf Ross. Ciò che si contesta è la prospettiva psicologista, non comprendendo perché il linguaggio normativo non possa essere ricondotto all'ambito degli atti linguistici che riflettono l'esigenza fondamentale della comunicazione, e debba invece essere concepito come espressione verbale di situazioni psicologiche interne. La decisione poi va sempre misurata in relazione a quelli che sono gli effetti sociali esterni: può darsi il caso, sottolinea Catania, che un atto decisionista sia compreso in un modo diverso dal significato che l'agente voleva attribuirgli³⁴. Ciò non vuol dire, però, che Catania adotti una prospettiva comportamentistica e consideri convergenti comportamento e decisione. Pur ammettendo, infatti, che sia possibile che il retroterra di un comportamento sia una determinata decisione, va sottolineato che Catania assume la prospettiva secondo la quale le motivazioni interne dell'agire sociale, anche quando si producono strettamente in un comportamento direttamente collegato, sono comunque irrilevanti ai fini dell'individuazione del fenomeno giuridico e del modo in cui questo opera nella società. Del resto, la possibilità di una significazione della decisione passa sempre attraverso il riferimento a un sistema normativo che esprime la possibilità della comunicazione attraverso il linguaggio tipico di quella determinata società cui il sistema stesso fa riferimento³⁵. In realtà, il punto

³¹ A. CATANIA, *L'accettazione nel pensiero di Herbert L.A Hart*, in "Rivista internazionale di filosofia del diritto", 1971. Si vedano in proposito le riflessioni di A. SCHIAVELLO, *L'accettazione del diritto secondo Alfonso Catania: qualche osservazione a margine*, in G. PRETEROSSO, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto*, cit., pp. 261-273.

³² A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed., cit., p. 83.

³³ *Ibidem*.

³⁴ *Ivi*, p. 127.

³⁵ *Ivi*, p. 129.

di divergenza con Alf Ross non è tanto la critica al realismo comportamentistico, l'idea cioè che l'esistenza d'una norma non può mai essere ricavata dalla registrazione empirica d'un comportamento³⁶, quanto soprattutto il punto di vista rossiano sul concetto di norma, laddove quest'ultima finisce con l'essere un punto di vista sostanzialmente scettico, mentre per Catania deve essere intesa come schema di conoscenza che permette di determinare, e dare un senso, alle decisioni (non solo) giudiziarie³⁷. Ma oltre alla caratterizzazione psicologica Catania rimprovera a Ross anche un eccessivo restringimento di campo, giacché una compiuta scienza del diritto dovrebbe condurre alla puntualizzazione dei processi decisionistici a tutti i livelli, e non soltanto a livello del giudice³⁸. Uno dei passaggi che meglio rendono l'idea del metodo adottato da Catania è quello in cui scrive: «non legge o sentenza, ma legge e sentenza; non contrapposizione tra normativismo e decisionismo ma individuazione di un metodo normativistico volto a cogliere la decisione non soltanto in un campo o in un settore direi quasi naturalmente decisionistico quale è quello delle sentenze giudiziarie, ma anche in un settore ove sembra che regni sovrana la norma, vale a dire nella legislazione»³⁹. L'inestricabilità del nesso decisione e norme è reso manifesto nelle problematiche che emergono nelle concezioni di Ross, il campione del decisionismo specialmente giudiziario, e Kelsen, l'alfiere indiscusso del normativismo: per Catania il primo non può rinunciare completamente al concetto di norma, o meglio dell'operatività d'un sistema di norme sotteso all'ipotesi d'una ideologia comune dietro quelle decisioni, come del resto lo stesso Kelsen non riesce a fare a meno di un elemento di decisionismo⁴⁰. Insomma, chiosa Catania «Ross non può fare a meno del concetto di norma; Kelsen non può con la sua costruzione occultare (e neppure vuole dal mio punto di vista) il momento decisionistico del diritto»⁴¹. Ecco allora l'esigenza di un diverso approccio metodologico, sincretistico dunque.

³⁶ *Ivi*, p. 132.

³⁷ *Ivi*, p. 131.

³⁸ *Ivi*, p. 134.

³⁹ *Ivi*, p. 135.

⁴⁰ *Ivi*, p. 118. In proposito dell'impossibilità per Kelsen di fare davvero a meno dell'elemento decisionistico, si chiede l'Autore: «[...] guardando a Kelsen, cosa è il suo *Stufenbau* se non un ingegnoso sistema che si spiega i processi di autocreazione del diritto, ma certamente non può occultare gli atti, le decisioni, i comportamenti che generano, mettono in moto quel processo di autoregolazione?». *Ivi*, p. 119.

⁴¹ *Ivi*, p. 119.

Il riconoscimento, poi, non presuppone affatto un'interiorizzazione psicologica e neppure un qualche consenso morale sul contenuto della norma, ma rappresenta un passaggio logico di quel «*conoscere normativo*» che caratterizza tutti i consociati. Se si assume il dato che l'ordinamento giuridico sia un sistema complesso di regole è soltanto mediante la comprensione e lo studio della natura di questo atto di riconoscimento che diviene possibile afferrare il senso del *dover essere*, dunque il carattere regolamentativo di tutte le norme giuridiche. Ora, se un tale riconoscimento fosse di natura meramente psicologica – inferisce Catania – anche quell'elemento della tensione sarebbe di tipo psicologico. Piuttosto, il riconoscimento «è un atto del comportamento umano, legato al procedere della conoscenza»⁴². Ciò che Catania vuole argomentare, andando oltre Hart, è che questa utilizzazione delle norme di riconoscimento da parte dei tribunali può essere estesa anche a tutti i consociati: tutti i partecipanti del sistema, sia pure spesso in modo inconsapevole, *conoscono normativamente*. Ma non nel senso di interiorizzare, o accettare le norme in questione, piuttosto nel riconoscere che tali norme facciano parte dell'ordinamento⁴³. L'adozione sincretica del punto di vista interno ed esterno viene qui estesa ad ogni partecipante del sistema giuridico, senza che ciò dia mai luogo ad una qualche interiorizzazione psicologistica delle regole. Una tale interiorizzazione forse potrebbe darsi in società semplici e primitive, ma laddove la società si fa complessa, conflittuale e disomogenea diviene impossibile ipotizzare una conoscenza puntuale di tutte le norme da parte dei consociati. In un tale contesto, contrassegnato da una costante espansione del giuridico, come sarebbe mai possibile – si domanda allora Catania – giustificare una qualche interiorizzazione psicologica, sentirsi obbligati verso comportamenti che sovente non è neppure possibile concretamente individuare?⁴⁴ E ancora: «in che senso è possibile interiorizzare questa miriade di norme? può essere davvero psicologicamente motivante un guscio che non contiene niente?»⁴⁵.

In realtà, la concettualizzazione della norma come nozione-idea, «come un *quid* che è realmente penetrabile soltanto come idea della norma presso i consociati» consente di ritenere psicologicamente acquisito «un qualcosa che non ha nessun tipo di contenuto»⁴⁶. Catania crede, insomma,

⁴² *Ivi*, p. 93.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ *Ivi*, p. 95.

⁴⁵ *Ivi*, p. 96.

⁴⁶ *Ibidem*, c.vo originale.

che certe caratterizzazioni psicologiche del fenomeno giuridico possano magari essere messe a profitto per lo studio di società primitive, nondimeno si rivelano presto pressoché inutili per tutti quei sistemi giuridici complessi, frutto di società a loro volta complesse, dove evidentemente l'atto di riconoscimento non può tradursi in un atto psicologico tendente a interiorizzare la norma stessa. E Catania ripete in modo deciso: «non è necessario ai fini della conoscenza giuridica il procedere attraverso un riconoscimento di natura psicologica»⁴⁷.

Ora, con la dicotomia punto di vista interno ed esterno Hart avrebbe aperto la strada ad una conoscenza di tipo normativistica non psicologista: nondimeno, tale operazione avrebbe facilitato l'interpretazione del punto di vista interno in chiave interno-psicologica, anche per l'ambiguo concetto di accettazione⁴⁸. Catania, per converso, concepisce il riconoscimento della obbligatorietà della norma, sia essa giuridica o meramente sociale, come un tipo di operazione logico-cognitiva che non passa attraverso l'interiorizzazione di un qualche contenuto deontico, almeno non necessariamente. Tale riconoscimento si risolve nella constatazione, dal punto di vista *esterno*, che tra i consociati «esiste un *quid* che si esprime, che si esterna in un qualche prescrivere, in una qualche direttiva che per essere compresa necessita dell'assunzione del punto di vista interno»⁴⁹. Ma se è così, questo «discorso esterno-interno, tipico di colui il quale vuole fare una serie di affermazioni sul modo in cui i consociati considerano le norme di condotta, non si vede perché non possa essere anche il metodo dei consociati stessi»⁵⁰. Riconoscere un certo criterio normativo, allora, non implica direttamente la questione dell'accettazione di quella norma, «qualunque cosa poi accettazione voglia significare» – aggiunge l'Autore⁵¹. A cui pare poco persuasiva l'idea che un gruppo sociale di consociati debba necessariamente assumere un punto di vista interno facendo propria la dimensione normativa pura. Una posizione del genere, nella prospettiva di Catania, darebbe la stura a concezioni comportamentiste, dove la norma finirebbe quasi col nascere con l'assunzione di un certo atteggiamento comportamentale. Piuttosto, nell'analisi degli atteggiamenti dei consociati nei confronti delle norme può scorgersi un diverso elemento saliente, ossia «l'uso» – in senso

⁴⁷ *Ivi*, p. 97.

⁴⁸ *Ivi*, p. 98.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ *Ibidem*.

⁵¹ *Ivi*, p. 99.

wittgensteniano – «della norma come tentativo di razionalizzare le proprie decisioni e le decisioni degli altri, che proprio normativizzandosi, si rendono a noi comprensibili»⁵². L'ipotesi che fa Catania, saltando olímpicamente il recinto hartiano e rossiano, è che i criteri di riconoscimento siano usati da tutti i consociati (e non solo dagli *official*, dunque) nelle operazioni intellettuali di identificazione del diritto valido; e proprio mediante quest'ultime diviene possibile entrare nel mondo normativo, di modo da «poterne afferrare e comunicare le decisioni»⁵³. Non si dà spazio ad alcuna affermazione essenzialistica: «norma e ordinamento» – spiega Catania – «sono *elaborazioni concettuali e linguistiche fondamentali ai fini della comprensione del comportamento umano*, sono strumenti conoscitivi ed esistono non allo stesso modo, per esempio, delle esistenza di una sedia»⁵⁴.

Si tratta di un tipo d'operazione tutta logico-cognitiva, non psicologica, che si dà nella dimensione discorsiva della pragmatica comunicativa sociale: «un'operazione sostanzialmente logico-linguistica»⁵⁵. Con questa ricostruzione Catania schiva ogni possibile tentazione comportamentistica e psicologista – che nel suo quadro teorico non trovano mai, invero, terreno fertile – e chiarisce ancor meglio il fenomeno epistemico del «conoscere normativamente», ossia il modo in cui i consociati, tutti, riconoscono certe norme come parte del sistema giuridico. E così Catania ritorna nuovamente sulla nozione-idea di norma, chiarendo che quest'ultima, appunto, proprio mediante il «concetto chiave» operativo di riconoscimento, assolverebbe due fondamentali funzioni: fungerebbe innanzitutto da «schema logico per fondare e afferrare la decisione»; ma funzionerebbe pure, e necessariamente, come «modello di condotta»⁵⁶. Questa attività di riconoscimento muta di intensità, ma non di qualità, con la complessità dei sistemi; del resto, l'atto con cui un consociato d'una società primitiva riconosce come legge giuridica qualsiasi cosa dica il capo tribù non differisce poi troppo dall'atto di riconoscere come diritto valido

⁵² *Ibidem*.

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ivi*, p. 84, c.vo originale.

⁵⁵ *Ivi*, p. 99.

⁵⁶ *Ivi*, p. 100. Come è stato opportunamente notato «la visione della norma come strumento conoscitivo permette di sfuggire alla fallacia naturalistica in cui si cade quando si fa riferimento al comportamento usuale dei tribunali o all'ideologia comune sottesa alle loro decisioni». L. BACCELLI, *Un consapevole sincretismo. Alfonso Catania filosofo critico del diritto del Novecento e del duemila*, in G. PRETEROSSO, F. MANCUSO, V. GIORDANO, G. BISOGNI (a cura di), *Conoscenza, volontà e diritto. Studi in memoria di Alfonso Catania*, cit., p. 17.

ciò che è dato nelle forme prescritte per il Parlamento. In entrambi i casi per Catania non si tratterebbe certo di un'operazione psicologica, «ma di un'azione *pratica* che risponde alla esigenza di conoscere ciò che è obbligatorio da un punto di vista giuridico»⁵⁷. Ed in società moderne, caratterizzate da un certo pluralismo assiologico, postulare la necessità di una interiorizzazione psicologica per la conoscenza del mondo normativo appare, dalla prospettiva di Catania, un'operazione «insidiosa» e sostanzialmente «antiliberal»; anzi la stessa lotta per la libertà deve passare attraverso il rifiuto di una conoscenza meramente interna, puramente psicologica⁵⁸.

Va detto che Catania non nega la possibilità concreta che in certi ordinamenti giuridici il diritto possa anche fungere da strumento per addomesticare e omogeneizzare assiologicamente la società, o addirittura gli interessi propri di una classe dominante; ciò che nettamente rifiuta è che una tale essenza, o funzione, sia in qualche modo necessaria per la conoscenza giuridica: «conoscere normativamente» – spiega lo Studioso napoletano – «non è quindi interiorizzare un certo determinato comportamento ma utilizzare certi criteri per riconoscere ciò che nella società è considerato obbligatorio»⁵⁹. E ad Hart, per il quale laddove i cittadini non abbiano interiorizzato le norme, e obbediscono austinianamente per paura delle sanzioni, si darebbe una “società di pecoroni”, con il rischio di finire al macello, Catania prontamente ribatte lepido che «il macellaio può stare in agguato» anche là dove, per ipotesi, il punto di vista interno, normativo-psicologico (e contrapposto dunque a quello esterno sociologico-critico), risultasse notevolmente diffuso nell'ambito sociale, ché questa situazione darebbe luogo ad un consorzio civile scarsamente critico in cui l'omologazione sarebbe il prodotto di un processo di indotta adesione simpatetica al contenuto di queste⁶⁰. In un simile contesto, la lotta per il “nuovo” si eleva piuttosto a lotta titanica d'un eventuale “disorganico”, ossia il *folle*, il *diverso*, che quel punto di vista non riesce ad interiorizzare⁶¹. In una società del genere il legalismo etico

⁵⁷ *Ibidem*, c. vo originale.

⁵⁸ *Ivi*, p. 102.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ *Ivi*, p. 103. «E allora» – scrive Catania – «in questo caso la società sana sarà formata dal tipo iperconformista che, acriticamente interiorizzando quel modello di comportamento, tenderà a considerarlo quasi come un elemento naturale e non espressione di opzioni ideologiche scaturite dal procedere storico e legate ad un certo determinato momento».

Ibidem.

⁶¹ *Ibidem*.



1/2023

apparirebbe come il normale approdo di tale atteggiamento psicologicamente formalistico, finendo per credere che ciò che sia prodotto giuridicamente sia anche intrinsecamente buono, dunque «deve essere fatto proprio, deve costituire parte integrante del proprio mondo culturale»⁶². Mondo, questo, che potrebbe farsi preda, però, d'un qualche «dittatore macellaio», che faccia dei suoi desideri il contenuto dell'interiorizzazione del punto di vista interno dei consociati⁶³.

Insomma, il normativismo metodologico di *Decisione e norma* si impernia su un *punto di vista cognitivo*, libero da qualsiasi legame di interiorizzazione psicologica e simpatetica con il contenuto normativo, mantenendo così la rotta giuspositivistica. Il *medium* conoscitivo fondamentale è dato, sempre, dalla norma, di cui Catania assume la possibilità kelseniana che sia *ipotetica*: «dal punto di vista della conoscenza» – scrive – «la norma non può non avere carattere ipotetico se viene appunto intesa come schema conoscitivo per comprendere una serie di comportamenti, una serie di decisioni»⁶⁴. L'ipoteticità caratterizza tutte le norme, anche la *grundnorm* dunque, e la loro funzione è quella di dare un senso alle decisioni di tutti i consociati⁶⁵.

Ma l'ordinamento giuridico nel suo complesso fenomenologico è tutt'altro che ipotetico: il diritto è un fenomeno sociale del quale è necessario spiegare come funzioni, e cioè avviene attraverso lo schema razionale ipotetico della norma che, nondimeno, non rende affatto ipotetico il fenomeno giuridico che «è l'insieme di più elementi; ordinamento, norma, decisione». Di questi tre, nondimeno, la nozione-idea di norma è l'elemento che riesce a «dispiegare la carica di tensione che il diritto porta con sé nella sua relazione con la realtà, con l'essere»⁶⁶. Nella fenomenologia giuridica si coglie, ineludibile, il nesso di inscindibilità tra norma e decisione: quest'ultima non può mai essere in qualche modo isolata dalla norma, né la

⁶² *Ibidem*.

⁶³ *Ivi*, p. 104. Questa – ammette Catania – non è la lettura ufficiale di Hart, ma certo ne diviene una possibile interpretazione: con ciò l'Autore vuole mettere in evidenza che è un atteggiamento attivo da parte dei consociati può invece costituire un baluardo contro disegni criminosi e dittatoriali, nondimeno un atteggiamento super attivo che abbandoni l'arma della critica e annulli le distanze tra ciò che prodotto giuridicamente è ciò che sentito come motivante può aprire verso gli stessi rischi tipici di una società formata solo da conformisti.

⁶⁴ *Ivi*, p. 112.

⁶⁵ L. BACCELLI, *Un consapevole sincretismo. Alfonso Catania filosofo critico del diritto del Novecento e del duemila*, cit., p. 299.

⁶⁶ A. CATANIA, *Decisione e norma*, ult. ed., cit., p. 114.

norma stessa, essendo una nozione-idea, può essere concepita al di fuori di «uno schema proteso verso la decisione», adottato quindi per razionalizzare questa, ossia «nel senso di renderla semplicemente significativa da un punto di vista sociale, e non nel senso di giustificarla». Non si dà comportamento sociale che non possa essere ricondotto e valutato alla stregua del concetto di norma: essa, più che spiegare la razionalità di possibili decisioni, razionalizza le decisioni possibili⁶⁷. Il normativismo metodologico di Catania – va chiarito – non è una dottrina ideologico-politica che proclama il dogma dell'imperatività della legge in contrapposizione all'imperatività degli uomini; piuttosto l'autore propone una metodologia del pensiero che non può conoscere le decisioni se non appunto normativizzandole: in ciò sta il significato della norma come schema di conoscenza, dunque come nozione-idea ed esigenza metodologica⁶⁸.

Il trionfo schmittiano della decisione sulla norma è per Catania del tutto illusorio, ché non è possibile intendere la tensione tra quella decisione che sembrerebbe essere a un tempo paradossalmente iniziale e definitiva e l'ordine che esso vuole instaurare se non attraverso uno «schema normativo ordinamentale» che ne permetta la collocazione logica⁶⁹. E riferendosi alla decisione sovrana, Catania, contro il decisionismo schmittiano ricorda che anche in una situazione di totale anormalità, di *eccezione* appunto, colui che decide da sovrano deve comunque postulare che la sua decisione sia riconosciuta dai consociati; ma non nel senso di accettazione sociale concreta, si badi bene, bensì nell'accezione di *significazione*, di ascrizione di senso, della decisione normativa⁷⁰.

Nondimeno, se le norme non esprimono un qualche principio universale, e si presentano solo come strumenti, *medium* razionali per la comprensione e la razionalizzazione delle decisioni umane, questo tipo di giuspositivismo, nelle intenzioni del Suo difensore, può portare non solo alla possibile valutazione etica e ideologica di quei contenuti, ma anche alla possibile individuazione di chi, politicamente, si è reso storicamente responsabile di quelle decisioni. Questo normativismo metodologico può preparare, allora, ad una possibile valutazione (pur sempre esterna al *conoscere normativo*) dei contenuti, i quali non possono essere altro che

⁶⁷ *Ivi*, p. 145.

⁶⁸ *Ivi*, p. 147.

⁶⁹ *Ivi*, p. 149.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 151-152.

materiale offerto dalla storia, che poi, ci ricorda Catania, è pur sempre fatta dagli uomini⁷¹.

Potremmo affermare che il normativismo metodologico di Catania, giacché non intende mai *occultare* la decisione, non si chiude nella torre eburnea dello scienziato avulso dal problema dell'effettività e non ha mai velleità astoriche, anzi si propone come un approccio profondamente in connessione con il procedere storico delle vicende umane, perché proteso a dare una possibile spiegazione a quelle vicende umane che sono, appunto, le decisioni. «La norma con la sua carica di tensione» – scrive emblematicamente Catania – «con il suo presentarsi come struttura che vuole farsi realtà ma non è mai realtà può più facilmente mettere l'interprete, che appunto sappia utilizzarla come mero strumento metodologico, in condizione di capire i conflitti ideologici, le disparate valutazioni etiche che permeano contenutisticamente il mondo del diritto»⁷². L'approccio epistemico avalutativo del diritto in *Decisione e norma* tenta un difficile equilibrio – complesso, sì, ma mai da equilibrista o spericolato funambolo – «con l'esigenza antinomica di un'analisi valutativa dei fenomeni sociali», così che la dimensione effettuale delle norme comporta anche l'effetto di sviluppare «un'attenzione di tipo sociologico all'incalzare di istanze di tipo morale e politico presenti nella concretezza dei comportamenti, in prassi sociali e ripetute»⁷³.

Decisione e norma, lo si è detto già all'inizio, va sfogliato con la consapevolezza che si tratta d'una ambiziosa sfida teorica «per una teoria generale che voglia svincolare il diritto da connotazioni avulse dal reale, dal momento che» – nota bene Valeria Giordano – «evidenzia il ruolo degli individui che operano attraverso il diritto, rileggendo le contraddizioni interne della categoria della normatività, che viene liberata giuspositivisticamente dall'immagine rassicurante di un'etica condivisa»⁷⁴. Una sfida affascinante, ancora attuale, anzi più che mai attuale, costruita su un giuspositivismo non asettico, feticisticamente formalista, ma metodologicamente «empatico», come lo definisce icasticamente Francesco Mancuso⁷⁵, che dopo oltre cinquant'anni riesce ancora ad offrire spunti e suggestioni sempre nuovi, quasi non esaurisse mai la novità dell'approccio proposto.

⁷¹ *Ivi*, p. 161.

⁷² *Ivi*, p. 162.

⁷³ G. ZACCARIA, *Alle origini del pensiero di Alfonso Catania: "Decisione e Norma"*, cit., p. 290.

⁷⁴ V. GIORDANO, «Il peso greve dell'effettività». *L'inestricabile nesso diritto/politica*, cit., p. 165.

⁷⁵ F. MANCUSO, *Diritto e vita: Il positivismo critico ed empatico di Alfonso Catania*, cit., p. 10.